



COMUNE DI RAVENNA

AREA SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

P.G. /2018

ORDINANZA TL. N.1765/2018

Oggetto: **MACELLAZIONE A DOMICILIO DESTINATA AL CONSUMO PRIVATO DI CAPI SUINI E OVI-CAPRINI DI ETA' INFERIORE AI DODICI MESI**

IL SINDACO

Visti gli articoli 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni (*Regio Decreto n°3298 del 20.12.1928 e s.m.i.*);

Vista la Direttiva 88/409/CEE (*norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni*);

Visto il Reg. CE/999/2001 (*recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili*);

Visti i Reg.ti CE/852/2004, 853/2004, 854/2004 (*rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari, sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ...e sulle norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano*);

Visto il Reg. CE 1375/15 del 10.08.2015 (*che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni*);

Visto il Reg. CE 1099/2009 art 10 (*relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento*);

Vista la Legge 23.12.1978, n°833 e smi (*Istituzione del servizio sanitario nazionale*);

Vista la Legge Regionale 04.05.1982, n° 19 (*norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica*);

Vista la Legge Regionale 12.05.1994, n° 19 (*norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,n.517*);

Visto il D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 117 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*);

Vista la DGR n° 1084/2011 approvata con delibera Assemblea legislativa RER n° 69 del 22.12.2011 (*Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/01/2010*);

Visto il Regolamento Comunale D'Igiene;

Vista la D.G.R. 663/2017 del 22 maggio 2017 (*Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della regione Emilia-Romagna*);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta di emissione di specifica ordinanza sindacale per la macellazione di suini destinati al consumo umano privato, nel periodo dal 12/11/2018 al 02/03/2019 dell U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl della Romagna, acquisita agli atti con P.G. 189727/2018 del 24/10/2018;

ORDINA

- **Ai fini della campagna di macellazione a domicilio per consumo privato da effettuarsi nel periodo: 12 Novembre 2018 al 2 Marzo 2019;**
- ai privati che intendono macellare a domicilio per l'esclusivo uso familiare, di presentare domanda, anche telefonica, al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, dell'Azienda U.S.L.

della Romagna tel. 0546 602524 e tel. 0544 286869 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00 specificando cognome, nome e indirizzo, nonché il giorno, ora e il luogo in cui avverrà la macellazione, **almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione**, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria;

- la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo fino ad un numero massimo di **quattro** capi per proprietario, così come presente in BDN (banca dati nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario);
- **e' fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente ad un consumo privato** ;
- gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere, ai sensi dell'art.10 del Reg. CE n.1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, i suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;
- **è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria;**
- Il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede, per i capi suini, al prelievo di un campione di sangue per il monitoraggio della Malattia di Aujeszky e di muscolo per la ricerca delle trichine, e **in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico effettuato presso la locale sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni possono essere lavorate, ma consumate solo previa cottura; il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);**
- **Le carni degli ovicapri di età inferiore ai dodici mesi possono essere consumate solo dopo che è stato asportato con cura il materiale specifico a rischio (MSR)** attualmente costituito dalla parte dell'intestino corrispondente all'ileo e dalla milza. Chi intende macellare tali animali deve dotarsi di un contenitore chiudibile contrassegnato con una banda obliqua di color nero ove conservare il MSR fino alla consegna, nel più breve tempo possibile, ad una ditta autorizzata allo smaltimento di MSR. A comprova di tale consegna deve essere conservata presso l'allevamento apposta ricevuta a disposizione dei servizi di controllo ufficiale.
- che il compenso per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell' AUSL della Romagna - Ravenna sia fissato come segue:
€ 9,00 per ogni capo suino macellato (*comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico*);
€ 7,00 fino a due capi ovicapri di età inferiore ai dodici mesi;
oltre ad **€ 4,50** a visita, quale contributo per prestazioni rese al domicilio del richiedente.
- Il pagamento dei diritti veterinari, secondo le tariffe di cui al punto precedente, deve essere effettuato al momento del ricevimento al proprio domicilio della relativa nota di debito emessa dall'Azienda USL della Romagna;
- Gli animali dovranno essere pronti per l'ispezione veterinaria entro la mattinata del giorno concordato al momento della prenotazione. La visita sarà effettuata compatibilmente con le disponibilità del servizio ispettivo nell'arco della giornata o al più tardi nella mattinata del giorno lavorativo successivo. Le visite sanitarie non avranno luogo nelle giornate festive e il sabato pomeriggio;

DISPONE

inoltre che al di fuori della campagna invernale, la visita sanitaria per la macellazione a domicilio destinata al consumo privato, venga effettuata solo in giornate preventivamente concordate con l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL della Romagna.

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9296,00 ; violazione Art. 10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1000,00 a € 3000,00) e nel caso ai sensi del art. 650 del Codice Penale.

Copia del presente atto viene trasmesso all'Azienda Usl della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna, all' Albo Pretorio del Comune di Ravenna, pubblicato sul sito internet del Comune di Ravenna e comunicato ai quotidiani locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Ravenna, 30 ottobre 2018

IL SINDACO
Michele de Pascale
documento firmato digitalmente